

Vigilanza del collegio sindacale sul controllo interno con test solo se necessari

In caso di evidenze di inadeguatezza, il collegio dovrà subito attivarsi nei confronti degli amministratori per richiedere opportune misure correttive

/ Massimo BOIDI

Se da un lato è vero che la **vigilanza** del **Collegio sindacale** sull'adeguatezza degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, oltre a essere un suo dovere specifico, costituisce un punto fermo per poter intercettare in tempo utile i possibili indizi di una nascente crisi di impresa, dall'altro non può non sottolinearsi come, per lungo tempo, le **Norme di comportamento** emanate dal CNDCEC abbiano costituito per tutti gli operatori, amministratori compresi, la **bussola** per poter declinare nella pratica ciò che il legislatore della riforma societaria aveva sì introdotto nel nostro codice civile, senza però null'altro aggiungere.

Di fatto, con l'eccezione dell'introduzione della nuova Norma 3.4 in materia di vigilanza con le operazioni con parti correlate, tutte le altre norme contenute al Capitolo 3 in ordine ai "Doveri del Collegio Sindacale" non hanno avuto la necessità di profondi restyling, dal momento che già l'edizione 2015 delle citate Norme era piuttosto **completa** nei contenuti.

Iniziando con la Norma 3.6, che fornisce indicazioni circa la "Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno", va subito evidenziato come, nel linguaggio comune, il sistema stesso sia appannaggio più delle organizzazioni **grandi e strutturate**, tant'è che il principio si apre con l'opportuno "tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società".

Il sistema di **controllo interno** è comunque l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi, obiettivi di carattere strategico, operativo e di conformità alle leggi e ai regolamenti. Il sistema di controllo è adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali **fattori di rischio** aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

Anche questa Norma contiene denominatori comuni con quelle contenute nello stesso Capitolo 3 (compresa quella che andremo a commentare successivamente), rappresentati dalla possibilità, per il Collegio, di verificare l'affidabilità del sistema di controllo interno avvalendosi, qualora ritenuti necessari, di **appositi test**, anche eventualmente a campione, nonché di confrontare le proprie conclusioni con quelle raggiunte con il soggetto incaricato della **revisione legale**.

Occorre sottolineare che si è preferito, anche per una maggior tranquillità dei destinatari, prevedere, solo quando ritenuti necessari, appositi test e, **solo even-**

tualmente, a campione. La ragione sta nel fatto che il campionamento, trattandosi di metodologia statistica (non proprio nelle corde di tutti i sindaci), rischiava di diventare una pericolosissima arma a doppio taglio, sia perché sempre contestabile "a priori", sia perché, per essere affidabile, necessitava di investimenti software decisamente fuori dalla portata di qualsiasi professionista. Al contrario i test, mutuati anche dalla pratica in materia di responsabilità ex DLgs. **231/2001**, risultano essere di più facile e immediata applicazione, sempre se ritenuti necessari, mediante l'utilizzo di semplici carte di lavoro.

Passando alla vigilanza sugli assetti amministrativi e contabili (Norma 3.7), va detto che trattasi di due concetti ben distinti: gli **assetti amministrativi** sono riferibili a una dimensione dinamico-funzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi; gli **assetti contabili** sono quella parte degli assetti amministrativi orientati a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa.

Credo sia intuitivo comprendere come la completezza e la correttezza dei dati economico-patrimoniali e finanziari costituisca un imprescindibile postulato per l'attività sia degli amministratori, che dei sindaci, dal momento che dall'attendibilità e dalla tempestività degli stessi discendono molti corollari, le cui pericolose conseguenze sono ben note a tutti. Ne deriva che, in caso di evidenze di inadeguatezza, il Collegio dovrà subito attivarsi nei confronti degli amministratori per richiedere la realizzazione di opportune **misure correttive**, adottando, in caso di inerzia o decisioni insufficienti, tutte le iniziative previste dalla legge.

Non va infatti dimenticato che il sistema amministrativo-contabile è l'insieme delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza e la correttezza di un'informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa, e che lo stesso risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile **rilevazione** contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le **scelte di gestione** e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del **bilancio** d'esercizio.